

-----ALLEGATO "A" AL N. 56503/30160 DI REPERTORIO-----

-----STATUTO-----

Denominazione - Sede - Scopo-----

1) E' costituita l'associazione denominata "AMICI DI GIANNI
BRUNDU - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ----


in breve denominata anche come-----

-----"AMICI DI GIANNI BRUNDU - ONLUS".-----

2) L'associazione ha sede in Siligo, Loc. Binzamanna, n. 4.----

il Consiglio direttivo ha la facoltà di trasferire altrove la
sede dell'Associazione; ha altresì la facoltà di istituire se-
di secondarie e uffici nell'ambito della provincia di Sassari.

3) L'Associazione ha struttura democratica, non ha fini di lu-
cro e persegue, nell'ambito territoriale nazionale, esclusiva-
mente finalità di solidarietà sociale, individuate dallo Sta-
to, dalle Regioni, dalla Province e dagli altri Enti locali
con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata
per suo tramite dai suoi associati in modo personale, sponta-
neo, gratuito e senza fini di lucro diretto od indiretto. Gli
associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro
attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta at-
tività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effet-
tivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dagli orga-
ni dell'associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
L'Associazione opera nel territorio Nazionale ed ha lo scopo
di provvedere ad aiutare pazienti oncologici bisognosi; pro-



muovere attività educativo-divulgative pertinenti alle cure in Hospice e all'assistenza domiciliare in pazienti bisognosi.---

Più in particolare ha per scopo:-----


- di promuovere l'assistenza e il sostegno di malati e longoviventi oncologici, nonché l'istruzione e l'educazione di detti pazienti e delle loro famiglie circa l'approccio alle cure palliative ed azioni di supporto nella malattia oncologica terminale, erogando a tal fine appositi servizi informativi;--
- di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;-----
- di promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopraddette patologie;-----
- di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in tutto il territorio e sul relativo indice;-----
- di promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri.-----

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza campagne di raccolta fondi da destinarsi al sostegno dell'attività dell'Hospice e delle cure domiciliari.-----

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie,

in quanto integrative delle stesse.-----

L'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente e di collaboratori esterni per lo svolgimento di funzioni amministrative, per garantire il regolare funzionamento della struttura ed in genere per qualificare e/o specializzare l'attività da essa svolta.-----



4) Patrimonio ed entrate dell'associazione.-----

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e organismi nazionali o internazionali, da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo, dagli avanzi netti di gestione, dai rimborsi derivanti da convenzioni. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti risorse:-----

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione (quote di iscrizione, quote annuali, contributi);-----

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;-----

- dei contributi di privati e di Enti pubblici e privati;-----

- degli introiti realizzati nello svolgimento di attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quella statutaria;-----

- di donazioni, eredità o legati destinati all'Associazione.--

- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.-----

La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo della Associazione.-----

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salva la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; è comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.-----

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo a restituzione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.-----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.-----

5) Soci.-----

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Associazione.-----

Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.-----

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea sia ordinaria che straordinaria.----

Gli associati hanno diritto alla partecipazione delle attività dell'Associazione con piena parità e di essere informati sulle attività della stessa.-----

Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.-----

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo della Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.-----

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.-----

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi



all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.-----

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea degli associati.-----

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per le quali l'esclusione sia stata deliberata.-----

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.-

6) Cessazione dell'appartenenza all'Associazione.-----

L'appartenenza all'Associazione cessa:-----

- per scioglimento dell'Associazione;-----

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;-----

- per esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo,-----

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre diciotto mesi del successivo anno solare;--

- nel caso il volontario abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;-----

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa.

7) Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio direttivo e dell'associazione;

il Vice Presidente del Consiglio direttivo;

il Segretario del Consiglio direttivo;

il Tesoriere;

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

8) Assemblea degli associati.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.


Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione,

ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano

tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti,

salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle norme genera-



li vigenti. -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

La convocazione, con relativo ordine del giorno, dovrà essere effettuata con preavviso di 15 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione scritta spedite tramite fax, mail acquisendo la prova dell'avvenuto ricevimento, mediante pubblicazione su un quotidiano locale ovvero ancora su notiziario periodico edito dall'Associazione o mediante affissione nella sede sociale. Essa ha luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.-----

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.-----

L'Assemblea ordinaria delibera:-----

sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;-----

sull'approvazione del programma di attività dell'associazione;

sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;-----

su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo


che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

Essa inoltre elegge il Collegio dei Revisori ed approva il Regolamento Interno.-----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.-----

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, all'apertura di ogni seduta eleggono un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale.-----

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ai fini del regolare svolgimento e buon andamento della vita associativa. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di persona o per delega scritta, di più della metà degli associati ed in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti, di persona o per delega scritta. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, mentre l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci intervenuti di persona o per delega scritta. Ogni associato può farsi rappresentare da altri associati per delega scritta da restare agli atti dell'Associazione, ciascun socio può rappresentare non più di dieci associati. Gli associati minorenni, qualora intendano partecipare alle Assemblee, dovranno essere rappresentati da un familiare,



esercitante la potestà, o da un tutore.-----

9) Consiglio Direttivo.-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto tra i soci, nominato dall'Assemblea degli associati e composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e i consiglieri. Le cariche di tesoriere e segretario possono essere attribuite ad uno stesso membro del Consiglio che le potrà esercitare congiuntamente. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo dell'associazione.-----

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentare e sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette, se convocate dal Presidente di sua iniziativa o se convocate da almeno tre consiglieri. -----

Le riunioni saranno tenute nella sede dell'Associazione o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; qualora non sia presente nemmeno il Vice Presidente, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Segretario e ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega.-----

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica, nominando i primi tra i non eletti; I membri così cooptati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.-----

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:-----
per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto-----
al Presidente o al Segretario;-----
per decesso;-----
per scadenza del mandato.-----

10) Il Presidente del Consiglio Direttivo-----

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può

attribuire la rappresentanza dell'associazione, in caso di impedimento, solo all'interno degli appartenenti al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

11) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio

delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

12) Il Segretario del Consiglio Direttivo.-----

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il segretario e il tesoriere possono far capo alla stessa persona. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. -----

13) Libri dell'Associazione.-----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.-----

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.-----

14) Il Tesoriere.-----

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.-----

15) Collegio dei Revisori dei Conti.-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato dall'assemblea degli associati, si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), eletti tra i soci dell'Associazione salvo obblighi diversi espressamente stabiliti per legge.-----

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.-----

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.-----

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea.-----

Partecipano inoltre di diritto, con sola facoltà di parola, ma senza diritto di voto anche alle adunanze del Consiglio Direttivo. In genere hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificandone la regolarità. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei

soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.-----

16) Bilancio consuntivo e preventivo.-----

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.-----

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.-----

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.-----

17) Avanzi di gestione.-----

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che

per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

18) Durata dell'Associazione.-----

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacento).-----

Essa potrà essere tacitamente prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.-----

19) Scioglimento.-----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) aventi analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.-----

20) Clausola compromissoria.-----

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.---

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contenden-
ti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà
il Presidente del Tribunale di Sassari.-----

21) Legge applicabile.-----

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statu-
to, si deve far riferimento alle leggi vigenti ed alle norme
in materia di enti contenute del libro I del Codice Civile.---

F.TO ANGELA ATZORI-----

F.TO ERICA BRUNDU-----

F.TO ANGELO MARIA PISTUDDI-----

F.TO ANGELA MARIA PISONI-----

F.TO BONAVENTURA COSSEDDU-----

F.TO PIERO LEDDA-----

F.TO CORATZA SALVATORE-----

F.TO GIUSEPPA DORE-----

F.TO GIOVANNINO LORIGA-----

F.TO MARIA ROSALIA CHERCHI-----

F.TO DORE FRANCESCA RAIMONDA-----

F.TO SALVATORE MARCEDDU-----

F.TO MANCA PIERA-----

F.TO ANTONIA ARRU-----

F.TO SILVIA MURA-----

F.TO GIUSEPPINA LEDDA-----

F.TO CLAUDIO SINI-----

F.TO FADDA MARIO-----

F.TO FRANCESCA SPADA-----

F.TO GIUSEPPE CHESSA-----

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO-----

